

SENTENZA 22/2025

REPERTORIO 26/2025

R.G. n. 332- 1/2024

RISTRUTTURAZIONE DEBITI
NECSANU VIOREL 4/2025

RISTRUTTURAZIONE DEBITI
NECSANU MARIA 5/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV - PROCEDURA CONCORDI

Il Giudice Designato, dott. Barbara Perna

Visto il ricorso depositato in data 1 marzo 2024 da **VIOREL NECSANU** (CF NCSVRL70A16Z129A) e **MARIA NECSANU** (C.F. NCSMRA72C63Z129J), assistiti dall'O.C.C. in persona del gestore della crisi ROBERTO CARISI, con la difesa tecnica degli avvocati Cristina Daniela Burca e Enzo Fogliani per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII;

Visto il decreto di apertura della procedura in epigrafe, depositato in data 26 marzo 2024 ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII;

Vista la relazione depositata in data 10 maggio 2024 dall'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;

Dato atto che, nel termine assegnato, non sono pervenute osservazioni;

Esaminati gli atti del procedimento unitario n. 332 – 1/2024, che non richiede la preventiva fissazione di un'udienza di trattazione, ha emesso la seguente

SENTENZA

Premesso che

L'art. 70, co. 7, CCII prevede che *“il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza [...]”*.

Ebbene, occorre ricordare come la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del



Tribunale in composizione monocratica. La procedura che, per la caratteristica testè richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni. Si tratta, infatti, di una procedura che, nelle intenzioni del legislatore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si propone di assicurare al consumatore meritevole un beneficio, consistente in significative agevolazioni, senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela dovendo la proposta avanzata dal debitore essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. In termini generali, il contenuto del piano è libero - fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione - non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, sebbene l'elemento temporale costituisca un indice importante per misurare la convenienza della proposta.

Venendo, quindi, per quanto qui rileva, alla fase dell'omologazione, il Tribunale, in assenza di osservazioni da parte dei creditori, è chiamato a verificare:

- la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
- la sussistenza delle condizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, il requisito della meritevolezza;
- il rispetto delle regole del procedimento;
- l'ammissibilità della proposta in relazione al rispetto delle norme imperative;
- la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Osserva

Va premesso che in sede di ammissione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, questo Giudice è stato chiamato a verificare che il consumatore sovraindebitato proponesse ai creditori una proposta e un piano sufficientemente determinati. In particolare, la proposta e il piano devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, indicando "in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento" (art. 67, co. 1, CCII).

Tale valutazione quindi non deve essere replicata in questa sede, essendo sufficiente confermare che le dette condizioni sussistevano e persistono tuttora.

Tanto debitamente premesso appare opportuno preliminarmente richiamare i contenuti del piano di ristrutturazione del debito proposto dai ricorrenti.

Ebbene, la proposta formulata dagli odierni ricorrenti prevede, sulla base dell'allegato piano:

1. il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili;



2. il soddisfacimento nella misura del 15,928% dei creditori chirografari nel termine di anni dieci.

Più nel dettaglio, la proposta prevede che il soddisfacimento dei creditori avvenga come segue. Le somme che i ricorrenti, con i mezzi finanziari limitatamente a quelli di un solo coniuge Sig. Viorel Necsanu mettono a disposizione del piano, subordinatamente alla omologa, saranno pari al 15,928% del debito, pari a € 36.000,00, oltre le spese della procedura che al momento non sono prevedibili, ripartite in 120 rate (10 anni) di € 300,00 cadauna.

Si precisa che il piano proposto dai ricorrenti, prevede per le prime n. 12 rate mensili, il pagamento differenziato tra i creditori di € 300,00, ovvero:

- a Credit Factor S.p.A. (cessionario di BNL S.p.A.) una rata mensile pari a € 156,25, per un importo pari a € 1.875,00.
- a WDS S.p.A. una rata mensile pari a € 143,75, per un importo pari a € 1.725,00;

In questo modo al termine delle n. 12 rate, risulterà pagato il debito falcidiato di € 1.725,00 pari al 15,928% dell'importo complessivo nei confronti di WDS S.p.A e di € 1.875,00 dell'importo parziale proposto nei confronti di Credit Factor S.p.A. (cessionario di BNL S.p.A.).

- le restanti n. 108 rate verranno corrisposte unicamente a Credit Factor S.p.A. (cessionario di BNL S.p.A.) con pagamenti pari a € 300,00 mensili per un totale parziale di € 32.400,00, fino al raggiungimento dell'importo complessivo del debito falcidiato proposto al 15,928% pari a € 34.275,00

Il piano prevede, pertanto, nell'ordine, il pagamento già avvenuto dei creditori prededucibili pari a € 4.094,45 destinati all'OCC e il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 15,928%. I versamenti mensili ai creditori saranno di media pari ad € 300,00 con una previsione temporale, più o meno, di circa n. 120 mensilità. Il debitore effettuerà i pagamenti ai creditori a mezzo bonifici bancari mensili.

Sul profilo temporale deve ricordarsi come, con l'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa, è venuta meno la previsione normativa che riconosceva ai creditori privilegiati, per la parte capiente del credito, il diritto alla soddisfazione entro il termine di un anno dall'omologa. Nell'attuale disciplina, infatti, ogni questione sui tempi, sulle percentuali (purché non irrisorie) e sulle modalità di soddisfazione dei creditori sono rimesse alla valutazione degli stessi, legittimati a contestare la convenienza della proposta nelle forme previste dall'art. 70, co. 9, CCII. Analogamente è a dirsi per i creditori chirografari per i quali non sono previste regole inderogabili di trattamento quantitativo o temporale, salva la necessità di prevedere una percentuale di soddisfazione non irrisoria. Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione



del consumatore (art. 71 CCII) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non Immediatamente versate al professionista incaricato.

Quanto alla **fattibilità del piano** in senso giuridico, non si ritiene di ravvisare delle incompatibilità dello stesso con norme inderogabili. Quanto alla fattibilità in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano (nei limiti di una sua non manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati, cfr. Cass. n. 11423/2014), deve osservarsi che il sig. Neccanu Viorel percepisce un reddito mensile di 1800 euro, e tale reddito è contraddistinto da stabilità, pertanto idoneo ad assicurare il fabbisogno del piano di ristrutturazione.

In conclusione, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per i debitori di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del Gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta e rilevato, altresì, sotto altro profilo, che non sia emerso il compimento da parte dei debitori di atti in frode ai creditori fermo restando che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai ricorrenti e per disporre la chiusura della procedura

Quanto alle spese del presente giudizio, rilevata la complessità della procedura e l'obiettivo novità delle questioni connesse anche in considerazione del fatto che si tratta di normativa di recente introduzione, si ritiene che sussistano giustificati motivi per dichiararne la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Designato, visto l'art. 70 CCII, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **VIOREL NECCANU (CF NCSVRL70A16Z129A)** e **MARIA NECCANU (C.F. NCSMRA72C63Z129J)** assistiti dall'O.C.C. in persona del gestore della crisi **ROBERTO CARISI**, con la difesa tecnica degli avvocati Cristina Daniela Burca e Enzo Fogliani;



DISPONE

- i) che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC;
- ii) che i Gestori della crisi relazionino per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presentino al Tribunale una relazione finale;

AVVERTE

- i **creditori** che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII;
- i **ricorrenti** che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- il **gestore della crisi** che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, **l'omologa potrà essere revocata** di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di **inadempimento degli obblighi previsti nel piano** o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;

DICHIARA

- compensate le spese di lite;
- chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, lì 10 gennaio 2025

Il Giudice Designato
Dott.ssa Barbara Perna

